



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice PAITA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2022**

Misure a presidio della centralità, trasversalità e funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile

ONOREVOLI SENATORI. — Il Servizio nazionale della protezione civile rappresenta un modello a livello mondiale, un sistema tecnico e operativo che integra tutti i livelli e gli apparati dello Stato, mettendo a sistema le amministrazioni statali, gli enti locali e il mondo del Terzo settore. Esso rappresenta un organismo capace di mobilitare e coordinare tutte le risorse a disposizione della Repubblica per assicurare, rapidamente e in maniera efficace, assistenza alla popolazione in caso di emergenza.

La sua stessa istituzione ha preso le mosse dai tragici ritardi che caratterizzano, nel 1980, la gestione del terremoto in Irpinia, rendendo evidente la necessità di dotare il Paese di una struttura permanente, con una cabina di regia accentrata, mezzi e risorse idonei, capace di intervenire senza indugio in scenari di grave calamità (terremoti, alluvioni, eruzioni, emergenze epidemiologiche, solo per citarne alcune). Nel corso degli anni la nostra protezione civile si è rivelata sempre più incisiva e indispensabile, dimostrando prontezza dinanzi a emergenze di più disparata natura e assicurando costantemente una risposta coordinata, funzionale ed efficiente a tutte quelle esigenze indifferibili che maturavano all'interno delle comunità interessate da detti eventi.

Una simile capacità operativa si deve senz'altro alla dedizione e allo spirito di sa-

crificio che contraddistinguono le donne e gli uomini che innervano il sistema di protezione civile, ma si deve anche alle delicatissime attività di indirizzo, promozione e coordinamento poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La collocazione di tale struttura infatti, assieme al suo collegamento diretto con il Presidente del Consiglio dei ministri, garantisce al Servizio nazionale della protezione civile centralità e trasversalità, assicurando all'azione della protezione civile quella univocità che le è indispensabile per mettere a sistema un patrimonio di assistenza necessariamente diffuso e articolato su tutto il territorio nazionale. Le funzioni riconosciute dalla legge al Presidente del Consiglio dei ministri in materia richiedono necessariamente un loro esercizio diretto e non delegato.

A tal fine l'articolo unico del presente disegno di legge interviene sulla disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, per specificare che la facoltà riconosciuta al Presidente del Consiglio dei ministri di delegare, sentito il Consiglio dei ministri, specifiche funzioni a singoli ministri senza portafoglio non può in nessun caso riguardare le attribuzioni previste dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri previste dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono in nessun caso costituire oggetto di delega ».

€ 1,00